Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE LONGOBUCCO-BOCCHIGLIERO
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO SC.
Via Manna 1 –87066 LONGOBUCCO (CS) Tel./fax 0983/71006
Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: omnicomprensivolongobucco.edu.it
email : csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it –

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -LONGOBUCCO
Prot. 0007762 del 09/11/2026
VII (Uscita)

Agli alunni e ai genitori
Al personale docente e ata
Ai responsabili di plesso
al Dsga
Sito web/albo/atti

Circolare N°95

OGGETTO: Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale scolastico A. S. 2026-2027

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che anche per il corrente anno scolastico l'Istituto ha provveduto alla salvaguardia assicurativa per responsabilità civile e eventuali danni a copertura degli alunni e del personale scolastico aderente affidata all'Agenzia AMBIENTE SCUOLA di Milano
Per poterne usufruire occorre versare la somma di € 5,00 procapite, tramite la piattaforma Pago PA (Portale pagamenti Pubblica Amministrazione).
Per effettuare il pagamento le SS.LL. dovranno reperire l'avviso di pagamento generato dall'Istituto e presente nella sezione tasse del registro elettronico del singolo studente.
Una volta visualizzato l'avviso si potrà procedere al pagamento nell'immediato, per coloro che sono in possesso di SPID o in alternativa generare il QR code tramite il quale si potrà effettuare il pagamento presso uno sportello abilitato (esempio Tabaccheria, Ufficio Postale).
La polizza copre infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche organizzate dalla scuola in conformità alle leggi vigenti.
Si raccomanda di versare puntualmente la quota, che si ricorda essere un contributo volontario, entro la scadenza del 27 Novembre 2026 per evitare ostacoli nella stipula del contratto con la compagnia assicurativa, garantendo la copertura necessaria in caso di danni, responsabilità civile e per le uscite didattiche.
Per eventuali problematiche nell'accesso è possibile rivolgersi alla segreteria didattica del nostro Istituto oppure inoltrare una email alla posta istituzionale della scuola: csic848007@istruzione.it

Si invitano, pertanto, i Responsabili di Plesso e i Coordinatori di classe a darne tempestiva comunicazione alle famiglie ed invitarle al versamento della quota assicurativa.

Si precisa che il M.I.M., con nota n.1125 del 08/05/2020, ha comunicato che le Istituzioni Scolastiche sono obbligate ad utilizzare il servizio PagoPA per ogni tipologia di pagamento ed incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D.Lgs 165/2001, art.1, comma2. consentendo ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l'affidabilità dei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione. Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, non sono ammesse, e non saranno considerate, altre forme di pagamento

alternative a quelle effettuabili tramite sistema PagoPA- Pago in Rete la cui guida viene allegata alla presente per maggiori delucidazioni in merito al pagamento.

Al fine di agevolare la raccolta ed il controllo dei versamenti che verranno effettuati, si chiede al personale scolastico di consegnare copia della ricevuta direttamente in segreteria, all'A.A. settore personale (possono anche essere raccolte nel plesso e poi consegnate, comunque, in segreteria).

Informativa alle famiglie

Con decreto legge n. 48/2023, convertito nella legge n. 85/20243, il Governo è intervenuto con ampliamento dei soggetti tutelati dal d.P.R. n. 1124 del 1965 che disciplina l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in modo da non garantire soltanto le figure impegnate in esperienze tecnico-scientifiche o in esercitazioni pratiche o di lavoro, sviluppando una tutela per gli studenti relativamente a tutti gli eventi verificatisi nei luoghi di istruzione e nelle loro pertinenze, ma anche nell'ambito delle attività programmate da scuole o istituti di istruzione, oltre ad estendere le ipotesi di indennizzo e risarcimento per i familiari degli studenti deceduti durante esperienze formative di alternanza scuola-lavoro.
Ai fini dell'estensione soggettiva delle garanzie Inail di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge n. 48/2023, sono compresi nell'assicurazione, tra gli altri, gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione, limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.
Tale previsione, però, non offre tutte le garanzie che oggi offre l'assicurazione integrativa a carico delle famiglie. Bisogna, infatti, ricordare quali sono i limiti della copertura INAIL già vigenti prima del decreto legge 48:

- Per il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro nulla è dovuto
- Nel caso in cui alla guarigione clinica venisse riconosciuto un danno permanente tra il 6 e il 15% l'istituto provvede a liquidare il danno biologico. Ciò vuol dire che nel caso di invalidità permanente l'INAIL prevede una franchigia: non viene erogato alcun risarcimento se l'invalidità è inferiore al 6%; in caso di invalidità intermedia (tra il 6% e il 16%), la pensione viene erogata una sola volta. La quasi totalità dei casi di infortunio a scuola presentano un'invalidità inferiore al 6%.
- Se il danno è superiore al 15% l'inail provvede alla costituzione della rendita nonché al riconoscimento delle eventuali prestazioni integrative spettanti
- Per gli infortuni in itinere nel trasferimento casa – scuola e viceversa, non è previsto alcun indennizzo. L'art. 17 dello stesso decreto-legge 48 prevede l'indennizzo esclusivamente per gli studenti nel percorso scuola – luogo dell'alternanza scuola lavoro e viceversa. Nemmeno per questi ultimi è previsto risarcimento nel percorso casa – scuola e viceversa o casa luogo dell'alternanza scuola – lavoro.
- Restano inoltre esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricomprese gratuitamente nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo, per gli studenti restano escluse, ad esempio, le diarie da immobilizzazione e/o ricovero, spese odontoiatriche, danno all'occhiale, danno estetico. Ancora, sono esclusi gli infortuni occorsi ai genitori quando si trovino all'interno della scuola o partecipino ad iniziative/progetti/attività organizzati dalla scuola. Ad oggi la polizza integrativa della scuola ricomprende tutte le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato e, all'interno delle tabelle, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente
- Rimane altresì esclusa la copertura della responsabilità civile avente ad oggetto gli eventi causativi di danno cagionati dalle condotte lesive del soggetto danneggiante, studenti, genitori membri Consiglio d'Istituto, genitori per danni dei minori. Se, in particolare, l'infortunio è provocato da un altro alunno, la famiglia del danneggiato può chiamare in causa anche la famiglia del danneggiante per responsabilità civile per culpa in educando, con eventuale obbligo risarcitario.

Nel caso dei viaggi d’istruzione, visite guidate, se la famiglia non intende aderire all'assicurazione integrativa per consentire al proprio figlio di partecipare alla visita guidata, al viaggio d'istruzione, alla gita, dovrà assumere su di sé la responsabilità per danni a terzi ricorrendo ad una polizza acquistata personalmente. Ciò, al fine di garantire il rimborso della spesa nel caso di annullamento del viaggio per malattia improvvisa, o anche il rientro sanitario per malattia improvvisa in gita.
Per il personale scolastico (docenti e ATA) l’importo e le condizioni sono perfettamente uguali a quelle degli alunni.

Alla luce delle garanzie assicurative fornite dall'INAIL, in base alla Circolare n. 45 del 26 ottobre 2023, è necessario e opportuno procedere al rinnovo della polizza integrativa. Le coperture assicurative dell'INAIL non includono la responsabilità civile per danni a oggetti/persone, né coprono le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e le attività sportive." Ecco perché si ritiene NECESSARIO l’adesione alla polizza della Scuola, vista anche la modicità del costo.

Si ringrazia per la collaborazione



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Gabriella Salvati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93